


## **Accordo per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CCNL FC 2016-2018**

Il giorno 25 giugno 2018, presso la sede di via Giolitti n. 42, a Roma, ha avuto luogo l'incontro tra l'ANSF e le organizzazioni sindacali per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 del CCNL FC 2016-2018.

Premesso che:

- in data 12 febbraio è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali, cui il personale dell'ANSF appartiene;
- l'art. 7 comma 5 lett. n) del sopracitato CCNL Funzioni Centrali, include tra le materie oggetto di contrattazione integrativa il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2;
- l'art. 27 commi 1 e 2 del sopracitato CCNL Funzioni Centrali dispone l'istituzione della banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore, nel quale confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo da stabilirsi in sede di contrattazione integrativa;
- l'art. 27 comma 3 del sopracitato CCNL Funzioni Centrali dispone che le ore confluite nella banca delle ore possano essere retribuite oppure fruito come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per proprie necessità personali o familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa;
- in data 23 aprile 2018 tra ANSF e le Organizzazioni sindacali FIT CISL, FP CGIL e UIL PA è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore;
- con verbale n. 6 del 18 maggio 2018, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole circa la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo in questione;
- con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0044451-P del 20/06/2018, e nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato MEF-RGS prot. 156655/2018 del 19/06/2018, agli atti ANSF prot. 10149 del 20 giugno 2018, le citate Amministrazioni hanno emesso parere favorevole, in esito alla procedura prevista dall'art. 40-bis del d. lgs. 165/2001, in merito alla suddetta ipotesi di accordo;
- Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:



**Art. 1**

1. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore ai sensi dell'art. 27 comma 2 è pari a 65 ore.

25 giugno 2018

ANSF



OO.SS.

FIT CISL delegato da CISL FP

FP CGIL

UIL PA

FED. CONFSAL UNSA

FED. NAZ.LE INTESA FP

Visto

